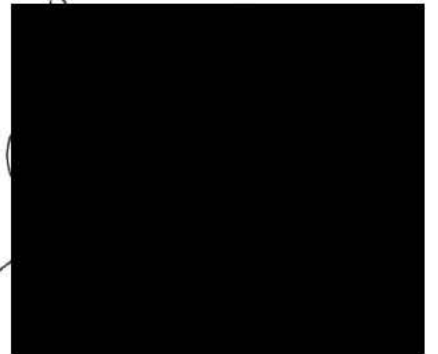




Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.

I Consiglieri regionali



Proposta di legge regionale recante: “Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira ad adeguare le norme contenute nella legge regionale 26 novembre 2025 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale) all'ordinamento nazionale a seguito degli impegni istituzionali assunti con il Governo, nel principio di leale collaborazione e, pertanto, chiarire meglio la portata nelle norme interessate.

Nello specifico, la modifica principale riguarda l'articolo 1 della legge vigente.

Viene specificato che le leggi di revisione statutaria "parziale" escluse dalla presente disciplina sono quelle che:

- a) non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto.
- b) dettano esclusivamente disposizioni organizzative, di attuazione o di adeguamento a norme statali sopravvenute.

Per tali fattispecie, continueranno ad applicarsi le procedure dello Statuto regionale in materia di referendum abrogativo.

Con l'articolo 2 si interviene per modificare l'articolo 8 della legge regionale per garantire una maggiore inclusività, estendendo formalmente la partecipazione ai cittadini calabresi non residenti nel territorio regionale nei processi di promozione e nelle fasi esecutive del referendum.

Infine, con l'articolo 3 si interviene per modificare l'articolo 9 della legge regionale attualmente vigente chiarendo quali siano i soggetti preposti alla fase di controllo delle richieste referendarie.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC. L'esigenza dell'entrata in vigore anticipata si giustifica proprio per la peculiare composizione della proposta di legge che ha l'unico fine di dare seguito agli impegni assunti con il Governo nazionale.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Disposizioni finanziarie.	//	//	//
5	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi esclusivamente di interventi mirati per dare seguito agli impegni assunti con il Governo finalizzati ad evitare l'impugnativa delle norme.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

**Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45.
Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale
collaborazione.”.**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. Nel comma 2 dell'articolo 1, della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale) le parole: “parziale, per le quali” sono sostituite dalle seguenti: “parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo, ovvero di attuazione o adeguamento a norme statali sopravvenute. Per tali leggi regionali”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. L'articolo 8 della l.r. n. 45/2025, è così modificato:

- a) nel comma 1 dopo le parole: “Comune della Regione,” sono inserite le seguenti: “o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero,”;
- b) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: “, ovvero la sua iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero”.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9, le parole: “dal Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 11, comma 2”.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.